



COMUNE DI MASSA LUBRENSE

PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA

6 OTT 1997

Trasmesse due copie al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Napoli il 21083 prot. n. _____

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 50

~~OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE RACCOLTA E RIFIUTI URBANI~~
~~APPROVAZIONE: DLG. VO N. 22 DEL 5.2.1997 - ART. 21 COMMA 2°~~

L'anno millenovecentonovanta sette il giorno trenta del mese di settembre alle ore _____ in Massa Lubrense, nella Casa Comunale, e precisamente nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica, convocato dal Sindaco ai sensi del 1° comma dell'art. 36 della legge 8.6.1990, n. 142, così come modificato dal comma 2 dell'art. 12 della legge n. 81/93.

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 del R.D. 30.12.1923, n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione, pubblicato all'albo pretorio del Comune:

Si dà atto che è presente il Sindaco, dr. Alfonso GARGIULO, e che dei seguenti Consiglieri in carica:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) PIRODDI Diego | 11) VIZIOLI Luigi |
| 2) COPPOLA Antonino | 12) PERSICO Liberata |
| 3) CASA Renato | 13) ESPOSITO Anna Maria |
| 4) MOSCA Antonio | 14) STAIANO Tommaso |
| 5) MAZZOLA Liberato | 15) CACACE Luigi |
| 6) CACACE Salvatore | 16) VINACCIA Luigi |
| 7) IACCARINO Donato | 17) D'ESPOSITO Giuseppe |
| 8) AVERSA Giulio | 18) GARGIULO Mario |
| 9) ESPOSITO Bruno Benito | 19) PERSICO Alessio |
| 10) CELENTANO Francesco | 20) TERMINIELLO Giovanni |

sono assenti i Signori: Cacace S. - Iaccarino D. - Staiano T. -
Vinaccia L. - D'Esposito G. - GARGIULO M. - Persico A. -
Terminiello G.

Presiede la riunione il Sindaco Dr. Alfonso Gargiulo, il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione l'argomento segnato in oggetto.

Partecipa il Segretario d.ssa Anna Catino quale funge anche da verbalizzante.

L'assessore ai Servizi Ecologici, rag. Antonino Coppola relazione sull'argomento posto al n. 2 dell'O.d.G. avente ad oggetto: Dlg.vo n. 22 del 5.2.1997 - art. 21 - comma 2° " dando lettura dell'allegata proposta :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione e la proposta del Sindaco-Presidente;

VISTO: la legge 8.6.90, n. 142;

VISTO: la legge 7.8.90, n. 241;

VISTO: la legge 15.5.1997, n. 127;

Con voti favorevoli 13 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata e seduta;

D E L I B E R A

La proposta dell'ass.re ai Servizi Ecologici, rag. Antonino Coppola è approvata. Tale proposta si intende qui integralmente trascritta.

CONSEGNATA COPIA DELLA DELIBERA N° 50
E DEL REGOLAMENTO COMUNALE RACCOLTA
RIFIUTI, A MANI DEL SIG. ZUFACCHI, AMM.RE
DELEGATO SOC. "TERRA DELLE SIRENE S.p.A."
LI 01/02/2001.

[Handwritten signature]

~~PER SILENTIA~~

A DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA DELLA GIUNTA COMUNALE, RAG. ANTONINO
LORROVA -

PREMESSO

CHE il D. Legs 5/2/97 n. 22 art. 21 comma 2° impone l'approvazione di apposito regolamento per la gestione dei rifiuti comunali;

CHE il Piano Regionale di smaltimento rifiuti pubblicato sul B.U.R.C. del 14/7/97 parte 6 punto 6.3 lett. A ha fissato al 31/7/97 l'approvazione di tale strumento da parte dei Consigli comunali prevedendo in assenza la nomina di Commissari "ad acta" per i Comuni inadempienti;

CHE con nota acquisita al prot. 19979/97 l'Amministrazione prov.le, rilevato il ritardo generale di moltissimi Comuni, ascrivibile a difficoltà oggettive per la redazione di tale importante strumento di pianificazione territoriale in materia di smaltimento rifiuti, ha fissato al 25/9/97 il termine per l'adozione di uno schema di regolamento comunale;

RITENUTO dover provvedere per evitare il commissariamento, ha predisposto l'allegato schema di regolamento comunale che affronta in maniera organica la materia della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;

Propongo di deliberare quanto segue:

- 1) approvare l'allegato schema di Regolamento per la gestione dei rifiuti comunali;

dk*/propreg

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Piano Regionale per lo smaltimento dei Rifiuti in Campania

Art. 21, comma 2°
Regolamento comunale raccolta rifiuti urbani



Il Capo Sezione
[Handwritten signature]

COMUNE DI MASSA LUBRENSE

SEZIONE 7^A LL.PP. - Protezione Civile
Servizi ecologici

Regolamento comunale raccolta rifiuti urbani

ALLEGATI:

planimetria zone interessate



Massa Lubrense: settembre 1997

I progettisti

geom. Mariano Mase *[Handwritten signature]*

sig.re Giuseppe Orsi *[Handwritten signature]*

Visto: L'assessore ai Servizi
ecologici
sig. Antonino Cappola *[Handwritten signature]*

Visto: Il Sindaco
dr. Alfonso Gargiulo *[Handwritten signature]*

Visto: Il Capo Sezione 7^A
arch. Michele Maresca *[Handwritten signature]*

TITOLO I

GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I

PREMESSA GENERALE

Con il D.Legs. n. 22 del 5/2/97 sono state recepite tre direttive comunitarie nel settore dei rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggi e per la prima volta sono state date risposte normative di gestione integrata quale migliore opzione per l'ambiente ed il recupero dei materiali.

Sono stati introdotti principi destinati a produrre nell'area dei rifiuti un significativo passaggio nel nostro ordinamento giuridico di settore, che hanno come finalità principale una nuova filosofia del recupero e della prevenzione.

Sono rilevanti e decisivi i principi innovatori della prevenzione e riduzione della pericolosità dei rifiuti, il contenimento dell'attività di smaltimento finale e di sicurezza di tali operazioni, divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi.

La raccolta differenziata pertanto è una delle iniziative strategiche per una soluzione alternativa e razionale del problema rifiuti in quanto consente una selezione a monte dei rifiuti e quindi una loro destinazione mirata alle varie forme di smaltimento e di recupero. Lo sviluppo della raccolta differenziata pertanto risponde ad una duplice esigenza: **facilitare da una parte il recupero dei materiali da reinserire nel ciclo produttivo come materie prime rigenerate e dall'altra destinare minori quantitativi allo smaltimento.**

La raccolta differenziata si sta affermando non solo e non tanto per ricavare risorse, anche economiche, dagli scarti, quanto per eliminare quelle frazioni più pericolose che aumentano considerevolmente l'impatto ambientale delle tecnologie di smaltimento dei costi. Infatti tale raccolta assume un valore ancora più elevato quando si raccolgono materiali pericolosi come pile esauste, medicinali scaduti, oli usati, batterie di piombo, recuperandone in qualche caso i materiali da valorizzare ed evitandone comunque allo stesso tempo forme sofisticate e costose di smaltimento.

Il presente piano comunale è stato redatto alla luce delle ultime disposizioni legislative nella consapevolezza che a livello di Consorzi di Bacino, Provincia, Regione e Commissario Delegato si realizzeranno tutte quelle iniziative necessarie per poter raggiungere le finalità e gli obiettivi della raccolta differenziata organizzando e favorendo tutte le azioni necessarie ad assicurare un adeguato mercato del riutilizzo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e successivamente procedere al riciclaggio.

La raccolta differenziata a livello legislativo è stata regolata da ultimo con il Decreto legislativo n. 22 del 5/2/97 che ha sancito l'obbligatorietà della raccolta differenziata da parte degli Enti competenti ed ha introdotto nuovi concetti amministrativi e procedurali nel settore dei rifiuti ed in particolare sotto l'aspetto del recupero.

Le novità più salienti introdotte da tale Decreto sono le seguenti:

- classificazione dei rifiuti secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in pericolosi e non;
- istituzione del CONAI (Consorzio nazionale imballaggi) per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e riciclaggio entro i prossimi cinque anni;
- istituzione del Consorzio obbligatorio oli e grassi animali e vegetali esausti e quello tra i produttori di beni in polietilene.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è prevista una gradualità anche temporale d'interventi per effettuare la raccolta differenziata che sarà realizzata secondo le modalità in appresso riportate ed utilizzando comunque le seguenti strutture da realizzare a livello comunale:

- punti di raccolta;
- cassonetti condominiali;
- isole ecologiche.

Gli obblighi amministrativi che derivano dalla introduzione delle nuove norme in materia di raccolta differenziata sono i seguenti:

A) Entro il 31/12/1997

dovranno essere realizzate le strutture di cui sopra in osservanza al presente regolamento e si dovrà attuare almeno la raccolta differenziata multimateriale secca.

Il comune di Massa che già effettua la raccolta differenziata continuerà ad esercitare la stessa con l'obbligo di attuare almeno una raccolta multimateriale per i restanti rifiuti riciclabili non raccolti attualmente.

I Consorzi di Bacino cureranno sia dal punto di vista tecnico amministrativo che gestionale le fasi del trasporto della frazione secca dai singoli comuni alle stazioni di separazione e la stipula di convenzioni con le imprese di riciclaggio.

Inoltre i comuni ed i Consorzi di Bacino singoli e/o associati provvederanno ad attuare la raccolta differenziata della frazione organica derivante da aree mercatali, ristoranti ed alberghi, attività di giardinaggio, fruttivendoli, macellerie, pescherie, residui del verde cimiteriale, grossisti di agrumi ecc.

B) Entro il 31/12/1999

tutti i comuni effettueranno la raccolta differenziata monomateriale con la conseguenza che i cittadini dovranno conferire presso i punti di raccolta e/o i cassonetti condominiali il materiale costituito da:

- materiale riciclabile secco (vetro, alluminio, carta, plastica, metalli);
 - materiale riciclabile umido (frazione organica per la produzione di Compost);
- gli stessi cittadini dovranno conferire presso le isole ecologiche i seguenti materiali:
- polistirolo espanso, pile e batterie, batterie al piombo e rifiuti piombosi, prodotti e contenitori etichettati T e/o F, lampade a scarico e tubi catodici, rifiuti ingombranti,

beni durevoli, residui vegetali, olii e grassi vegetali ed animali, pneumatici, legno, beni in polietilene, altri rifiuti pericolosi.

Dalla presente premessa generale scaturisce il presente regolamento comunale che si compone oltre che delle norme contenute nel presente regolamento anche di una planimetria d'insieme del territorio comunale sul quale sono indicati con differente simbologia i punti di raccolta, le isole ecologiche, i punti di raccolta dove attualmente già si effettua la raccolta differenziata ed i trespolti posizionati ad integrazione dei punti di raccolta stessi.

CAPO II

PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 1

Principi fondamentali

1 - La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 432 e delle direttive del D.Lgs 22/97. In particolare, la gestione del servizio deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizione del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obbligatorietà, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 2

Standard di qualità e quantità del servizio

- 1 - Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Consiglio comunale sulla base dei principi indicati all'articolo precedente e dei seguenti fattori:
 - a) continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
 - b) completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;
 - c) termine massimo di risposta ai reclami;
 - d) sicurezza dei reclami;
 - e) rumorosità dei mezzi impiegati;
 - f) numero del personale addetto;
 - g) conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;
 - h) caratteristiche delle zone industriali e artigianali;
 - i) densità media della popolazione;
 - l) densità media di uffici e servizi.
- 2 - Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente sono indicati i metodi per la comparazione tra obiettivi ed i risultati nonché gli indici per la loro verifica.
- 3 - Per la verifica dei risultati e della gestione complessiva del servizio, il Comune istituirà un Servizio di controllo interno comunale.
- 4 - Gli standard sono aggiornati di regola entro il mese di maggio di ogni anno, anche sulla base delle indicazioni contenute nella relazione consuntiva predisposta dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 3

Informazioni e comunicazioni all'utente.

- 1 - Il servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio per le relazioni con il pubblico, istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sostituito dall'art. 7 del D.L.vo 23 dicembre 1993, n. 546.
- 2 - La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma precedente ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni a fornire risposta al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.

- 3 - Il Servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere la consapevolezza di difesa dell'ambiente, ed ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.
- 4 - Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di nettezza urbana.

ART. 4

- 1 - L'onere economico derivante dall'applicazione del presente regolamento sarà a carico dall'Amministrazione comunale che provvederà ad iscrivere apposito capitolo nel bilancio comunale.

CAPO III

GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 5

oggetto della raccolta differenziata

1 In relazione agli obiettivi di cui sopra il servizio promuove e organizza la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. 22/97 nonché servizi integrativi per la gestione di alcuni rifiuti speciali non similabili ai rifiuti urbani.

2 - sono raccolti in modo differenziato e secondo le modalità contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti:

- a) vetro
- b) carta e cartoni
- c) alluminio
- d) plastica
- e) prodotti farmaceutici
- f) batterie e pile esauste

- g) materiali organici fermentescibili
- h) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossici) e/o "F" (infiammabili)
- i) ingombranti assimilabili agli urbani e comunque non pericolosi
- j) da esumazione ed estumazione art. 7 comma 2 D.Lgs 22/97
- k) polistirolo espanso ed altri materiali espansi
- l) batterie al piombo e rifiuti piombosi
- m) lampade a scarico e tubi catodici
- n) pneumatici ed altri rifiuti pericolosi
- o) residui vegetali
- p) materiale metallico (ferro e simili)

3 - i rifiuti di cui al precedente comma non possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti urbani interni.

ART. 6

Direzione tecnica

La direzione tecnica relativa al funzionamento del servizio compete agli uffici comunali che provvederanno ad impartire tutte le disposizioni necessarie per raggiungere gli obiettivi di cui al presente regolamento.

ART. 7

Raccolta differenziata di vetro, carta e cartoni, alluminio

1 - I rifiuti in vetro, carta e cartoni, alluminio devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal Servizio. tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa e della quantità media di rifiuti prodotta, e di regola sono allocati nella stessa piazzola o area in cui insistono i contenitori per i rifiuti urbani interni.

2 - Per la raccolta differenziata possono adoperarsi contenitori in vetroresina con sportello di svuotamento sul fondo, cassonetti o simili.

L'onere economico per l'acquisto dei contenitori da installare nelle aree pubbliche sarà a carico dell'Amministrazione Comunale;

3) - I contenitori di cui al comma precedente sono diversi per ognuno dei rifiuti indicati e devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi, in modo da agevolare il conferimento.

4) Uno o più contenitori indicati al comma 2° sono sistemati a cura del servizio all'esterno di scuole e luoghi in cui si producono i rifiuti in questione in quantità ragguardevole. Per i grossi produttori quali stabilimenti balneari, alberghi, villaggi turistici, ristoranti, bar e simili, è fatto obbligo di provvedere alla differenziazione della raccolta anche all'interno dei locali con le stesse modalità previste dal presente articolo. L'onere per tale adempimento cadrà a carico degli utenti stessi.

5 - Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferite a cura degli utenti evitando di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

6 - La raccolta differenziata avviene almeno una volta al mese, e comunque dietro richiesta verbale o scritta del responsabile del servizio quando i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

7) - I contenitori devono essere lavati e disinfettati con apposito automezzo specializzato all'uopo almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessario a giudizio del responsabile del servizio e/o di chi ne fa le veci.

8 - Per la raccolta della carta e dei cartoni di norma uno o più contenitori sono sistemati presso le scuole, gli stabili ospitanti uffici pubblici, i laboratori, le società tipografiche come pure saranno posizionati quei contenitori che dovessero essere ritenuti necessari dalle agenzie educative e dalle associazioni operanti sul territorio nell'ambito di programmi di sensibilizzazione per la raccolta dei rifiuti.

ART. 8

Raccolta plastica - Convenzione con il Consorzio "Replastic"

1 - La ditta addetta alla raccolta si impegna a sottoscrivere entro gg. 10, dalla data di stipula del contratto con il Comune la relativa convenzione con il consorzio obbligatorio "Replastic" o dovrà essere già convenzionata con lo stesso. La durata di tale convenzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto.

2 - La ditta assumerà specificatamente i seguenti oneri:

- a) raccolta domiciliare "porta a porta" e condominiale sull'intero territorio comunale, con personale e mezzi a totale carico della ditta assuntrice del servizio. Per l'espletamento del servizio la ditta è tenuta a fornire piccoli contenitori, cassonetti bidoni carrabili, buste e quanto necessario alla raccolta;
 - b) ad utilizzare nella raccolta, svuotamento e conferimento al sito, idoneo automezzi con caratteristiche conformi alla legge;
 - c) conferire la plastica raccolta ai siti all'uopo indicati dal Consorzio;
 - d) conferire, a suo carico alla discarica autorizzata, la plastica raccolta;
 - e) la Ditta addetta alla raccolta s'impegna, con oneri a suo carico, ad effettuare il servizio anche per ulteriori cassonetti e/o bidoni e/o altri tipi di contenitori che l'A.C. intendesse posizionare sul territorio o su aree pubbliche o private all'uopo individuate dall'A.C. stessa;
 - f) è a carico della Ditta l'eventuale consegna, trasporto ed installazione del materiale "Replastic" dal sito indicato dal Consorzio al sito di dislocazione e viceversa;
 - g) la Ditta deve garantire in qualsiasi caso che tutto quanto attiene alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento della plastica, sia al costo stabilito nel capitolato d'appalto avendo diritto a riscuotere i corrispettivi per fasce previsti dall'accordo quadro ANCI-Federazione-Assoambiente-Replastic ed erogati dal Consorzio obbligatorio;
- 3 - E' fatto obbligo ai grossi produttori quali mense, alberghi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, condomini, parchi, ristoranti, bar e simili a provvedere alla raccolta differenziata all'interno dei locali.

ART. 9

Raccolta differenziata dei materiali organici fermentescibili

- 1 - La frazione umida dei rifiuti urbani deve essere conferita a cura degli utenti in modo differenziato dalla frazione secca.
- 2 - I materiali organici fermentescibili devono essere conferiti in appositi contenitori cassonetti, bidoni o simili sistemati in piazzole o aree appositamente individuate (punti di raccolta). Tali aree fermo restando quanto precisato negli articoli successivi, compatibilmente con le disponibilità di spazi saranno individuate nei pressi dei centri di ristorazione e in genere presso le utenze collettive, nonché presso i mercati, i giardini, le attività commerciali al dettaglio ed all'ingrosso che producono materiali organici, utilizzando bidoni di almeno 60 litri, ritirati dagli addetti con consegna di altri bidoni opportunamente lavati e disinfettati.
- 3 - I contenitori di cui al comma precedente devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte di animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentescibili.
- 4 - La raccolta dei rifiuti di cui al presente articolo deve essere espletata una volta al giorno.
- 5 - Il Sindaco quale organo deputato alla gestione in materia di raccolta rifiuti adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa ed in particolare quelli previsti dal D.Leg.vo n. 22/97, necessari a tutela della salute pubblica e dell'ambiente. A tal fine considerata la delicatezza e l'urgenza della materia si avvarrà, in deroga a qualsiasi norma contraria, di indagini effettuate dagli Operatori di Polizia Municipale per l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalle leggi che regolano la materia.

ART. 10

Raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi

- 1 - Il servizio promuove la raccolta differenziata delle pile e batterie esauste, dei farmaci e dei prodotti e loro contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F"
- 2 - Le pile e le batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali, di colore diverso rispetto a tutti gli altri. Tali contenitori sono sistemati di regola in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie

medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree individuati dall'amministrazione dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti.

- 3 - I farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati di regola nei pressi, di tutte le farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché nelle sedi dell'ASL e di distretti sanitari di base o piazzole e aree individuati dall'amministrazione.
- 4 - I prodotti e loro contenitori etichettati col simbolo "T" (tossici) o del teschio, e/o col simbolo "F" (infiammabili) o della fiamma devono essere trasportati nei luoghi di raccolta a cura dei produttori e dei cittadini.
- 5 - I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti almeno una volta al mese e, comunque, allorquando essi risultano ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti.

ART. 11

Raccolta rifiuti ingombranti

1) Beni durevoli.

Si intendono per beni durevoli in fase di prima applicazione, ai sensi dell'art. 44 comma 5 del D.Lgs 22/97 i seguenti materiali:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computer;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria;
- nonchè reti metalliche e materassi.

Tale elencazione è puramente indicativa dandosi atto che sono possibili variazioni in conseguenza dell'introduzione di nuovi beni sul mercato.

- 2 - I beni durevoli che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere preferibilmente consegnati contestualmente all'acquisto ad un rivenditore di un bene durevole di tipologia equivalente. A tal fine sarà fatta idonea sensibilizzazione presso tutti i rivenditori operanti nel territorio comunale che avranno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico e dovranno documentare in conformità con le norme fissate dal decreto

legislativo n. 22/97, le modalità di smaltimento dei beni consegnati dai cittadini all'atto del nuovo acquisto.

3 - La raccolta dei rifiuti ingombranti sarà effettuata a mezzo di un automezzo itinerante munito di idonea attrezzatura di sollevamento su tutto il territorio comunale una volta a settimana per il prelievo del materiale ingombrante utilizzando un automezzo di appoggio di piccole dimensioni per servire le zone interne; lo stesso automezzo effettuerà specifici prelievi su espressa segnalazione degli Uffici comunali. Laddove dovessero essere individuate sul territorio comunale aree sufficientemente idonee, verranno posizionati containers dalle dimensioni adeguate nel quale saranno conferiti a cura dei cittadini i beni durevoli non prelevati dall'automezzo nel giro settimanale.

Tali container di proprietà dall'A.C. saranno svuotati a cura della ditta incaricata della raccolta, non appena gli stessi saranno insufficienti a ricevere materiale. Gli Uffici comunali in rapporto alle effettive esigenze stabiliranno la tipologia e le dimensioni dei contenitori.

4 - Gli utenti qualora non dovessero effettuare la consegna all'automezzo itinerante, conferiranno a proprie cure e spese i rifiuti ingombranti nelle aree di cui sopra che saranno di norma attrezzate all'interno delle isole ecologiche. I rifiuti ingombranti saranno per quanto possibile, considerati come materiale da recuperare.

ART. 12

Raccolta rifiuti da esumazioni e estumulazioni

1 - Ai sensi dell'art. 21 comma 2° - lettera "d" del D.Lgs. 22/97 i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui all'art. 7 comma 2 - lettera "f" del D.Lgs. 22/97 vanno sottoposti a distinta ed adeguata gestione rispetto agli altri rifiuti urbani.

2 - Nelle more di una più precisa individuazione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni ai sensi dell'art. 45 comma 4 lettera "b" i resti di indumenti del feretro nonché i residui metallici provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in

impianto idoneo oppure reinterrati e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria;

3 - I rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato all'inumazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in contenitori aeree o locali all'interno o all'esterno del cimitero per il successivo conferimento all'isola ecologica.

4 - I rifiuti metallici provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nonché i rifiuti da incenerimento vanno avviati in idonea discarica.

5 - Il trasporto dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, nonché i residui da incenerimento deve avvenire in idonei contenitori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge con idoneo automezzo munito delle autorizzazioni ai sensi delle vigenti norme di legge.

ART. 13

Raccolta siringhe

- 1 - Il servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe abbandonate sul territorio comunale.
- 2 - La eventuale raccolta di siringhe sarà effettuata dagli operatori ecologici che per tale operazione devono essere dotati di guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore con chiusura ermetica.
- 3 - Le siringhe raccolte vanno trattate e smaltite con osservanza delle disposizioni per i rifiuti sanitari. E' consentito il loro stoccaggio per il periodo di un mese.

ART. 14

Raccolta rifiuti sanitari

- 1 - I rifiuti derivanti da attività sanitaria, esclusi quelli da qualificare come assimilati ai rifiuti solidi urbani, sono rifiuti speciali pericolosi e devono

essere smaltiti presso impianti di a autorizzati ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 22/97.

- 2 - E' consentito il loro stoccaggio provvisorio per un periodo massimo di 5 gg. in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute. Per quantitativi non superiori a 200 litri detto deposito temporaneo può raggiungere i 30 gg. La sorveglianza e la responsabilità di detto stoccaggio provvisorio di struttura pubblica o privata compete al direttore, responsabile sanitario o professionista interessato.
- 3 - Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di veicoli adibiti esclusivamente a tale attività, dotati di cassone chiuso in modo da evitare ogni possibile dispersione, realizzato in materiale lavabile e impermeabilizzazione. E' vietata l'apertura dei contenitori nel corso della raccolta e del trasporto.

ART. 15

Raccolta differenziata degli altri tipi di rifiuti

- 1 - Il servizio promuove la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti assimilabili agli urbani e comunque non pericolosi, di alcuni rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi quali polistirolo espanso ed altri materiali espansi, delle batterie di piombo e rifiuti piombosi delle lampade a scarico e dei tubi catodici, dei pneumatici, oli usati ed esausti, residui di natura organica utilizzabili per il compostaggio, residui vegetali provenienti da aree verdi quali parchi e giardini pubblici e privati e da aree cimiteriali e dei materiali metallici (ferro e simili).
- 2 - Per la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al comma precedente , sarà utilizzata un'area definita "ISOLA ECOLOGICA" i requisiti di tale area sono riportati nell'articolo seguente.

ART. 16

Isole ecologiche

- 1 - Per isola ecologica si intende un'area attrezzata a livello comunale che avrà essenzialmente la funzione di stoccaggio provvisorio in sicurezza di più tipologie di materiali, sia rifiuti urbani pericolosi che ingombranti, da

avviare successivamente allo smaltimento. Tale isola ha anche la funzione di permettere lo stoccaggio provvisorio di materiale conferito in modo che si raggiungano quantità tali da renderne conveniente il trasporto ai rispettivi centri di trattamento o smaltimento.

2 - Le isole ecologiche dovranno essere accessibili al pubblico, prevedendo appositi percorsi quando necessario, e saranno dotate di sistemi di controllo e sorveglianza rappresentando la struttura di conferimento "dedicata" per quelle frazioni che, per problemi di sicurezza, igiene o dimensione, non possono essere capillarmente raccolti.

3 - In riferimento al comma precedente dovrà essere data ampia e dettagliata pubblicizzazione, anche a livello scolastico, al fine di evitare l'abbandono dei rifiuti riciclabili pericolosi ed ingombranti al di fuori delle isole ecologiche o presso i Centri raccolta.

4- Ciascuna isola ecologica dovrà essere attrezzata con contenitori specifici e strutturati in modo tale da poter stoccare, in sicurezza, soprattutto i rifiuti pericolosi che verranno consegnati e dovranno inoltre, essere presenti serbatoi per contenere gli oli usati e quelli esausti conferiti dai cittadini e ad integrazione della rete di raccolta già effettuata dai Consorzi obbligatori.

5 - Una parte delle isole ecologiche dovrà essere adibita alla ricezione dei residui vegetali (sfalci delle potature dei giardini ecc.) conferiti dai cittadini.

6 - Ogni isola ecologica deve essere recintata e custodita nelle ore di apertura al fine di evitare conferimenti abusivi.

7 - L'Amministrazione comunale definirà di concerto con gli Uffici comunali il numero di isole ecologiche da attivare e la loro ubicazione.

8 - L'Amministrazione comunale di concerto con gli Uffici comunali definirà tempi, modalità e quantità di servizi integrativi da attivare.

ART. 17

Punti di raccolta e cassonetti condominiali diffusi sul territorio comunale

1 - Per punti di raccolta si intendono le aree diffuse sul territorio comunale dove ubicare i contenitori e/o le campane stradali che fungeranno per l'utenza da centro di conferimento del materiale raccolto in forma differenziata. Tali contenitori e campane avranno volumi differenti in ragione delle singole tipologie di materiale da raccogliere e di utenza da servire e saranno adibiti

alla raccolta multimateriale in prima fase per poi passare alla raccolta monomateriale in fase di regime.

Al fine di ottenere risultati ottimali e raggiungere gli obiettivi prefissati, i punti di raccolta sull'intero territorio comunale dovranno essere disposti in modo da:

- a) non superare i 200 metri di distanza tra i punti di raccolta e gli utenti
 - b) definire il numero massimo di abitanti gravitanti su ogni punto di raccolta per rendere il conferimento efficiente.
- 2 - Per quanto concerne il criterio a) del precedente comma al fine di effettuare la individuazione di massima dei siti dove localizzare i contenitori secondo il criterio della distanza massima, può essere utilizzata come guida una griglia in cui un Km² viene suddiviso in 25 sub-aree all'interno di ognuna delle quali deve essere ubicato possibilmente un punto di conferimento.
- 3 - Per quanto concerne il criterio b) il numero massimo di abitanti può essere determinato tenendo in considerazione i seguenti elementi di base:
- il peso specifico del differenziato,
 - il conferimento medio per abitante.
- Ipotizzando una certa frequenza di svuotamento e tenendo presente il riempimento massimo dei contenitori e loro capacità, ne deriva quindi il numero di abitanti che può gravare su ogni punto di raccolta.
- 4 - tra i due criteri a) e b) deve essere adottato quello che determina il numero maggiore dei punti di raccolta, compatibilmente con la struttura urbanistica e viaria esistente.
- 5 - Per cassonetti condominiali si intendono i contenitori ubicati presso i condomini al fine di consentire la raccolta del materiale differenziato nei centri storici, ovvero nelle zone ad elevata conurbazione e comunque in tutti i casi dove non è possibile reperire aree idonee per ubicare i punti di raccolta come sopra definiti. Tali cassonetti condominiali, avranno una capacità minima di 240 lt e saranno adibiti alla raccolta multimateriale in prima fase per poi passare alla raccolta monomateriale in fase di regime..
- 6 - L'Amministrazione comunale provvederà ad effettuare quegli interventi edilizi necessari per sistemare adeguatamente sia le isole ecologiche che i punti di raccolta, realizzando tutte le opere per migliorare le condizioni di utilizzo da parte degli operatori ecologici e dei cittadini, eliminando

particolari situazioni di pericolo per la viabilità. Tali opere saranno ritenuti interventi di pubblica utilità ed indifferibilità.

7 - In conseguenza dello sviluppo stradale comunale costituito prevalentemente da stradine interne di modesta larghezza, alcuni punti di raccolta non potranno essere attrezzati con tutte le varie tipologie di contenitori previste dal presente regolamento. Per superare tale lacuna ad integrazione di quei punti di raccolta non sufficientemente attrezzati l'Amministrazione comunale provvederà a mantenere funzionali tutte le aree di conferimento della raccolta differenziata attualmente esistenti sul territorio comunale.

ART. 18

Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

- 1 - Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il servizio si può avvalere della collaborazione delle agenzie educative, delle associazioni di volontariato, delle cooperative sociali e della partecipazione di singoli cittadini.
- 2 - Le agenzie educative e le associazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

ART. 19

Coivolgimento degli utenti

- 1 - L'Amministrazione comunale adotterà ogni iniziativa per il coinvolgimento attivo degli utenti, promuovendo azioni e programmi di sensibilizzazione degli utenti che saranno definiti annualmente dalla G.C. provvedendo anche a particolari forme di incentivazioni per raggiungere gli obiettivi di cui al presente piano.

CAPO IV

CONSISTENZA DEL SERVIZIO

ART. 20

Modalità di espletamento del servizio, descrizione e frequenza.

1 - I termini di seguito utilizzati "raccolta su aree di circolazione" e "raccolta domiciliare" sono riferiti al seguente servizio:

a) raccolta su aree di circolazione, quella relativa alle strade ed aree pubbliche o strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime. Il servizio effettuato con cassonetti ed, eventualmente, con bidoni carrabili. Saranno ubicati un numero di cassonetti sufficienti a soddisfare la domanda degli utenti e comunque nel rispetto di quanto indicato nell'art. 17.

b) raccolta domiciliare (porta a porta) quella effettuata all'interno di comunità pubbliche o private o presso centri commerciali o di grande distribuzione, condomini, pubblici esercizi, ecc. mediante lo svuotamento dei contenitori ivi posti costituiti indifferentemente da cassonetti o bidoni carrabili o buste ecc.

Tali contenitori potranno essere posti anche in androni, viali, giardini condominiali anche non direttamente accessibili ai mezzi per la raccolta. L'Amm.ne Comunale si riserva la facoltà di individuare il numero dei siti dove allocare uno o più punti di riferimento.

c) trasporto ad impianto di termodistruzione autorizzato dei rifiuti da esumazione ed estumazione con prelievo dal cimitero comunale o trasporto in discarica autorizzata dei residui da incenerimento.

d) La frequenza della raccolta dei singoli materiali è di norma la seguente:

1° Aree di circolazione

- | | |
|--|-------------|
| - carta: | settimanale |
| - vetro: | mensile |
| - plastica: | settimanale |
| - Pile farmaci contenitori
T e/o F: | mensile |
| - ingombranti: | settimanale |
| - rif. cimiteriali con frequenze indicate dagli Uffici comunali in rapporto alle effettive esigenze. | |

II° raccolta domiciliare (ove attivata)

- carta: settimanale
- vetro: settimanale
- plastica: settimanale
- alluminio: quindicinale

Per la carta, vetro, alluminio e plastica

- a) La raccolta dovrà essere effettuato per singoli materiali in giorni differenti es: lunedì solo carta, il martedì solo plastica, ecc.);
- b) con gli stessi criteri della raccolta su aree di circolazione sarà effettuata la raccolta domiciliare di cui, a titolo di esempio:

Martedì:	plastica
Mercoledì:	vetro
Giovedì (alternati)	alluminio
Venerdì	carta

La frequenza di ritiro sopracitata è puramente indicativa; gli Uffici comunali potranno disporre prelievi straordinari in rapporto alle effettive esigenze riscontrate sul territorio dandone comunicazione alla ditta incaricata con tre giorni di preavviso.

La raccolta include l'immediata trasporto dei rifiuti ai siti di smaltimento. Il trasporto sia delle attrezzature che dei rifiuti deve avvenire con i mezzi conformi alle vigenti norme giuridiche e muniti delle prescritte autorizzazioni rispetto ai singoli tipi di rifiuti.

Per la pulizia delle attrezzature (contenitori, bidoni carrabili, ecc.) per i suindicati rifiuti è previsto almeno un intervento quindicinale.

La raccolta dovrà essere curata, sulla scorta degli esempi succitati, predisponendo adeguati piani di intervento, con indicazione dei tipi di automezzi, itinerari, tempi, dislocazione ecc. per l'esecuzione di quanto ai singoli punti sopra citati.

Il servizio deve essere espletato quotidianamente nelle ore diurne che saranno stabilite a giudizio insindacabile dell'Amm.ne Com.le e comunque per la raccolta su aree di circolazione preferibilmente entro le ore 8.00.

ART. 21

Prescrizioni comuni ai vari tipi di contenitori ed attrezzature

- 1 - Tutti i tipi di contenitori dovranno essere tali da rispettare le sottoelencate prescrizioni generali:
- a) il lavaggio delle attrezzature include anche la disinfezione delle stesse e seguirà immediatamente le operazioni di svuotamento delle attrezzature. Il lavaggio deve essere effettuato in loco con il rispetto delle vigenti norme relative alle acque reflue. Ove non si possibile il lavaggio in loco tale operazione dovrà essere effettuata in idonei locali;
 - b) la pulizia ed il lavaggio delle attrezzature include anche le attrezzature relative al recupero della plastica.
 - c) dovrà essere garantito che eventuali prodotti tossici o nocivi non imbrattino o danneggino contenitori stradali per cui gli stessi dovranno essere dotati di apposite buste o vaschette di plastica.
 - d) i liquami relativi al lavaggio delle attrezzature e degli automezzi dovranno essere recuperati ed addotti ad un serbatoio di stoccaggio, dal quale dovranno essere prelevati ed inviati ad un apposito impianto di depurazione.
 - e) sulle attrezzature sarà applicata apposita numerazione ed autoadesivi per le norme relative agli orari di conferimento, ecc. La grandezza ed il contenuto degli autoadesivi saranno predisposti tenendo conto delle specifiche tipologie delle singole attrezzature.

ART. 22

Caratteristiche tecniche dei vari tipi di attrezzature

- 1 - L'Amministrazione di concerto con gli Uffici comunali o chi per essi, definirà le caratteristiche tecniche dei vari tipi di attrezzature necessari per la raccolta.

CAPO V

ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI

ART. 23

Insedimenti sparsi

- 1 - Per insediamenti sparsi si intendono gli edifici sparsi adibiti a residenza principale, secondaria o a sede di attività e servizi unitamente alle relative aree scoperte di pertinenza.
- 2 - Nelle zone con insediamenti sparsi gli occupanti e detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni o equiparati come prescritto nell'art. 17,

ART. 24

Raccolta differenziata

- 1 - Le frazioni di rifiuti per i quali è attuata la raccolta differenziata sono conferite nei contenitori specifici predisposto dal Servizio.
- 2 - Ai fini di cui al presente articolo, il Servizio può installare uno o più contenitori previsti nei pressi degli insediamenti sparsi, qualora la quantità e la qualità dei rifiuti ivi prodotti renda tecnicamente ed economicamente vantaggiose la scelta.

TITOLO II

CAPO VI

NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

ART. 25

Gestione dei rifiuti speciali

- 1 - Ai sensi dell'art. 7 commi 3 e 4 del D.Lgs. 22/97 sono classificati i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi. I produttori dei rifiuti stessi sono tenuti a provvedere a proprie spese nei seguenti modi:
 - a) procedere direttamente e previa autorizzazione regionale, nell'ambito dell'impresa allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli pericolosi;
 - b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti medesimi;
 - c) conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti ai servizi pubblici integrativi eventualmente istituiti dal Comune, tramite apposita convenzione.
- 2 - La convenzione di cui al punto c) del precedente comma 1, deve contenere, tra l'altro, l'obbligo della raccolta differenziata ove tecnicamente possibile.
- 3 - Nel caso di smaltimento nell'ambito dell'impresa, questa deve ottenere l'apposita autorizzazione di cui agli art. 28 - 29 e 30 del D.Lgs. 22/97.
- 4 - Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene con l'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs 22/97.

ART. 26

Obblighi dei produttori

- 1 - I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e pericolosi devono tenere separati tali rifiuti dagli altri. Essi devono essere stoccati separatamente in appositi contenitori, in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento.
- 2 - I contenitori devono avere chiusure ermetiche e devono essere sistemati in locali chiusi e asciutti.
- 3 - Lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo avviene in osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 22/97.

ART. 27

Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili

- 1 - Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 22/97, i veicoli a motore, i rimorchi e simili devono essere conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati, il cui gestore deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale.
- 2 - In ogni caso, il detentore deve immediatamente estrarre dal veicolo la batteria, che è stoccata provvisoriamente in area asciutta, quindi smaltita attraverso il consorzio obbligatorio previsto dall'art. 9 - quinquies del D.L. 9 settembre 1988, n. 397 convertito in L. 8 novembre 1988, n. 475.
- 3 - I rifiuti contemplati nel presente articolo non possono essere depositati, senza autorizzazione, né su suolo pubblico, né su suolo privato.

ART. 28

Fanghi di depurazione

- 1 - Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 22/97, i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti sono classificati quali rifiuti speciali.

- 2 - I fanghi di cui al presente articolo sono smaltiti in discarica controllata autorizzata.

ART. 29

Ispezioni e controlli

- 1 - Fermo quanto stabilito al precedente art. 9 l'addetto del Servizio Comunale, il Responsabile del Servizio ed il personale comunale opportunamente incaricato e gli operatori della Polizia Municipale svolgono tutte le ispezioni ritenute necessarie per la perfetta osservanza delle norme contenute nel presente regolamento ed effettueranno sulla materia apposita relazione scritta.

TITOLO III

CAPO VII

GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE TERZI

ART. 30

Espletamento del servizio mediante concessione

- 1 - Il Consiglio Comunale qualora sussistono ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale delibera l'affidamento totale o parziale della gestione del servizio a terzi ai sensi dell'art. 22, L. 142/90;
- 2 - I soggetti affidatari dall'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale di cui all'art. 10 del Decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 441 (ove richiesto ai sensi vigenti disposizioni di legge);
- 3 - L'atto di concessione deve tra l'altro contenere:

- a) la previsione dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte del Comune;
- b) l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- c) l'obbligo della rigorosa osservanza delle tariffe stabilite;
- d) le modalità della vigilanza sul servizio;
- e) il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del Comune agli utili d'impresa;
- f) i corrispettivi dovuti al concessionario per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti dal comune;
- g) le modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione, ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili, degli impianti, e delle relative pertinenze;
- h) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- i) i casi di decadenza e di revoca;
- l) l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standard fissati ai sensi dei precedenti artt. 1 e 2 nonché delle norme vigenti,

4 - Ogni altro profilo dei rapporti tra Comune e concessionario sono regolati dall'apposito capitolato.

ART. 31

Sanzioni

- 1 - Le sanzioni amministrative sono stabilite negli ammontari minimi e massimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. 22/97 e delle altre norme vigenti in materia.

ART. 32

Norme transitorie e finali

- 1 - Fino alla scadenza dei contratti in vigore, tutti i relativi servizi saranno disciplinati dai capitolati d'appalto e dal presente regolamento per quanto non incompatibile con gli stessi.
- 2 - Nella ipotesi in cui per il futuro il servizio di igiene ambientale sia effettuato da una società mista privati/comune oppure da una nuova società

completamente privata, le stesse saranno obbligate ad effettuare l'espletamento del servizio con le modalità e gli obblighi contenuti nel presente regolamento.

3 - Nel caso in cui l'intero servizio di raccolta dovesse essere oggetto di una nuova licitazione, il presente regolamento costituirà parte integrante degli atti posti a base di gara.

ART. 33

Trattandosi di una regolamentazione che introduce grosse novità normative e procedurali, si rinvia per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, alle vigenti disposizioni in materia, riservandosi di effettuare successivamente quelle modifiche al presente regolamento che dovessero rendersi necessarie per un equilibrato funzionamento del servizio e per raggiungere gli obiettivi previsti dalle norme che regolano la materia

dk/ecol/rifiuti

LEGENDA

⊗⊗ PUNTI DI RACCOLTA

⊗
TRESPOLI

3500
 ISOLA ECOLOGICA

⊙ PUNTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA GIA' ESISTENTI

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 30/9/1997

Art. 53 legge 8-6-1990, n. 142

OGGETTO PROPOSTA: Regolamento comunale raccolta rifiuti urbani
Approvazione - D. Leg.vo n. 22 del 5/2/97
art. 21 comma 2°

(Eventuale relazione vedi a tergo)

La proposta è d'iniziativa del SINDACO - Alfonso Gargiulo
ed è stata curata per l'istruttoria dalla Sezione 7^a

Il Proponente Dr. Alfonso Gargiulo Il Capo Sezione Arch. Michele Maresca

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Bilancio di previsione 199 - Competenze - Codice _____ Capitolo _____ Art. _____
Residui

Stanziamiento definitivo _____

Impegni precedenti _____

Disponibilità _____

Registro contabile N. _____

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art. 53 Legge 8-6-1990, n. 142)

Visto: con parere favorevole

Li, _____

Il Responsabile del servizio interessato

Arch. Michele Maresca

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Art. 53 Legge 8-6-1990, n. 142)

Visto: con parere favorevole

Li, 29-9-1997

Il Responsabile di Ragioneria

Sig.re Domenico Anniballi

PARERE DI LEGITTIMITA' (Art. 53 Legge 8-6-1990, n. 142)

Visto: con parere favorevole

Li, _____

IL SEGRETARIO

COPERTURA FINANZIARIA' (Art. 55, c. 5°, legge 142/90)

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la copertura finanziaria.

Li, _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Alfonso Gargiulo

F.to d.ssa Anna Catino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 6 OTT 1997 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 47 comma 1 - L. 142/90).

Il responsabile della materiale affissione

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

F.to (Sig. Esposito Vincenzo)

F.to d.ssa Anna Catino

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Addi 6 OTT 1997

IL SEGRETARIO COMUNALE

d.ssa Anna Catino

La presente deliberazione, come risulta dall'allegato foglio di trasmissione è stata ricevuta dalla Segreteria del Comitato Regionale di Controllo in data _____

e che sono pervenute richieste di chiarimenti o annullamenti dell'atto.

Il responsabile

F.to _____

Spazio riservato ad eventuali decisioni di annullamento, di richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio (art. 46 punto 3-4 e 5 legge 142/90), approvazione condizionata o anticipata:

Constatato che è decorso il termine di venti giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. senza che sia stato comunicato provvedimento di annullamento o di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi.

Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 46 comma 1 della legge 142/90.

Provvedimento che viene assegnato a:

per le procedure attuative ai termini del punto 4 dell'art. 53 della stessa legge.

Massa Lubrense _____

Il Segretario Comunale

F.to

Ricevuta da parte del responsabile. Copia della suesata deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addi _____

Firma _____
